Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 219

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 27 settembre 1946 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 Semestrale L. 900 Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 Semestrale L. 500 Trimestrale L. 300 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 Semestrale L. 1.500 Un fascicolo Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 116.
Proroga dei termini per la corresponsione del trattamento di richiamo alle armi e degli assegni familiari ai lavoratori che si trovano in istato di prigionia . Pag. 2318

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 117.
Nomina di un commissario per i servizi amministrativi del Senato . . . . Pag. 2318

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 settembre 1946, n. 118.
Disposizioni relative alle delegazioni locali per le sanzioni contro il fascismo ed alla segreteria della commissione di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 472 . . . . Pag. 2319

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 luglio 1946, n. 119.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Ausonio Mattioli Bertacchini », con sede in Maranello (Modena). Pag. 2320

Atti di Governo emanati anteriormente al 10 giugno 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 ottobre 1945, n. 926.
Istituzione e soppressione di Istituti e Scuole d'istruzione tecnica . . . . Pag. 2320

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 agosto 1946.
Convalida delle deliberazioni relative alla carriera e alla cessazione dal servizio di alcuni dipendenti degli Istituti ospitalieri di Verona . . . . Pag. 2327

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1946.
Aumento dell'aggio per la vendita delle carte valori postali . . . . Pag. 2327

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1946.
Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Varese . Pag. 2327

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1946.
Sostituzione del delegato della Compagnia fondiaria regionale in liquidazione di Milano presso l'Ufficio speciale per il servizio delle obbligazioni della Compagnia reale delle ferrovie sarde, con sede in Roma . . . Pag. 2328

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1946.
Ritorno in sede della pretura di Pontedera (Corte d'appello di Firenze) . . . . Pag. 2328

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1946.
Convalida dei provvedimenti riguardanti la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio del personale dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria . . . . . Pag. 2328

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1946.
Convalida dei provvedimenti di cessazione dal servizio del personale dell'Ente assistenziale utenti motori agricoli. Pag. 2329

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1946.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Calabria, con sede in Cosenza, ad aprire una propria dipendenza in Cinquefrondi (Reggio Calabria) . . . . Pag. 2329

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1946.
Autorizzazione a firmare i documenti relativi agli Accordi di Bretton Woods sulla partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale e alla Banca per la ricostruzione e lo sviluppo . . . . Pag. 2329

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1946.
Divieto dell'esercizio venatorio sui fondi già facenti parte della riserva di caccia « Privano » . . . Pag. 2330

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1946.
Elenco dei Comuni ricostituiti ai quali sono stati assegnati segretari dal grado 4° al grado 8° . . . Pag. 2330

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1946.
Cessazione dalla carica del commissario del Consorzio lombardo per la tutela della pesca e nomina del presidente dell'Ente medesimo . . . . Pag. 2331

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei trasporti: Diffida per smarrimento di mandato . . . . Pag. 2331

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Lischeto (Pisa) . . . . Pag. 2331

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di titoli del Debito pubblico . . . . Pag. 2331
Media dei cambi e dei titoli . . . . . . Pag. 2332

Ministero dei lavori pubblici: Nomina del commissario governativo dell'istituto autonomo per le case popolari di Enna . . . . Pag. 2332

Ministero dell'interno:
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Modena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . Pag. 2332
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Bologna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . Pag. 2332
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Firenze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . Pag. 2332
Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Mantova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . . Pag. 2332

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 219 DEL 27 SETTEMBRE 1946:

Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica della Repubblica italiana — Settembre 1946 (Fascicolo n. 9).

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 116.

Proroga dei termini per la corresponsione del trattamento di richiamo alle armi e degli assegni familiari ai lavoratori che si trovano in istato di prigionia.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il regio decreto-legge 20 marzo 1941, n. 123, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 1941, n. 985;

Visto il regio decreto-legge 29 dicembre 1941, n. 1582, convertito nella legge 11 luglio 1942, n. 994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Sono prorogati per tutto il tempo della prigionia anche quando la durata di essa si prolunghi oltre il 60° giorno successivo alla cessazione delle ostilità:

a) il trattamento previsto dalla legge 10 giugno 1940, n. 653, e dal regio decreto-legge 20 marzo 1941, n. 123, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 1941, n. 985, in favore degli impiegati privati o dei lavoratori assimilati richiamati alle armi, che siano stati fatti prigionieri;

b) la corresponsione degli assegni familiari previsti dal regio decreto-legge 26 ottobre 1940, n. 1495, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1941, n. 391, e dal regio decreto-legge 29 dicembre 1941, numero 1582, convertito nella legge 11 luglio 1942, n. 994, in favore degli operai richiamati alle armi o equiparati che siano stati fatti prigionieri.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entra in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — D'ARAGONA — CORBINO — GULLO

Visto, *il Guardasigilli:* GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 160. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 117.

Nomina di un commissario per i servizi amministrativi del Senato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 24 giugno 1946, n. 48, con il quale è stato disposto che il Senato cessi dalle sue funzioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I servizi amministrativi del Senato sono affidati ad un commissario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il commissario esercita a tal fine le attribuzioni già spettanti al Presidente del Senato.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1946

DE NICOLA

NENNI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 122. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 settembre 1946, n. 118.

Disposizioni relative alle delegazioni locali per le sanzioni contro il fascismo ed alla segreteria della commissione di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 472.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 573;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 22;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le delegazioni provinciali di cui al decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 573, sono costituite dai soli delegati per l'avocazione dei profitti di regime.
Le delegazioni suddette potranno essere soppresse con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze.
Nei modi di cui al comma precedente, le delegazioni di più provincie potranno essere fuse in unica delegazione di carattere interprovinciale.

Art. 2.

Dalla carica di delegato per l'avocazione dei profitti di regime sono esclusi i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria, anche se non di ruolo.

Art. 3.

Ai soli fini del trattamento economico, i delegati di cui all'art. 1 che non siano dipendenti dello Stato o di enti pubblici, sono equiparati, in relazione all'importanza delle rispettive sedi, ai dipendenti dello Stato compresi tra il grado quinto ed il grado ottavo.
La equiparazione è disposta con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per il tesoro.
Il trattamento spettante per effetto di detta equiparazione sarà corrisposto con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 573, salvo il conguaglio con le somme percepite dai delegati predetti, in dipendenza della indennità provvisoriamente stabilita dall'art. 5 del decreto medesimo.
Le disposizioni dei comma precedenti si applicano anche ai delegati provinciali per la punizione dei delitti fascisti e per l'epurazione, cessanti dalla carica per effetto del primo comma dell'art. 1.

Art. 4.

Ai servizi di segreteria della commissione di cui all'art. 3 del decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 472, può essere adibito personale non di ruolo dell'ufficio per le sanzioni contro il fascismo, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 22.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — GULLO —
SCOCCIMARRO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1946
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 123. — VENTURA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 luglio 1946, n. 119.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile «Ausonio Mattioli Bertacchini», con sede in Maranello (Modena).

N. 119. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 31 luglio 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile «Ausonio Mattioli Bertacchini», con sede in Maranello, viene eretto in ente morale, sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1946

ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 ottobre 1945, n. 926.

Istituzione e soppressione di Istituti e Scuole d'istruzione tecnica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Veduta la legge 28 dicembre 1931, n. 1771, nella quale è stato convertito il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069;

Veduta la legge 22 aprile 1932, n. 490;

Veduto il R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Veduto il R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Veduto l'art. 5 del R. decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1551;

Veduto l'art. 9 del R. decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038;

Veduto il R. decreto 14 settembre 1941, n. 1059;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono istituti gli Istituti e le Scuole di istruzione tecnica, elencati nelle tabelle: *A*, prospetti 1 e 2; *B*, prospetti 1, 3, 5 e 6, annesse al presente decreto, viste e firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Nelle dette tabelle sono altresì indicati, per ciascun Istituto o Scuola di istruzione tecnica, i corsi completi, le sezioni le specializzazioni, gli indirizzi specializzati ed i posti di ruolo.

Con decreti del Ministro per la pubblica istruzione saranno approvati gli orari e i programmi per le materie d'insegnamento e le esercitazioni pratiche particolari del nuovo indirizzo «commerciale alberghiero» della scuola tecnica di cui al prospetto n. 2 della tabella *A* sopra citata, nonchè della specializzazione «sughero» della scuola tecnica industriale di cui al prospetto n. 3 della tabella *B* sopra citata.

Art. 2.

E' istituito l'indirizzo specializzato per «costruttori aeronautici» presso il Regio istituto tecnico industriale di Fermo.

I posti di ruolo relativi al predetto indirizzo specializzato sono indicati nel prospetto n. 2 della tabella *B* di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

E' istituita la specializzazione per «ottici» presso la Regia scuola tecnica industriale per meccanici «I. Oliveti» di Roma.

I posti di ruolo della Regia scuola tecnica industriale per meccanici e per ottici «I. Oliveti» di Roma sono indicati nel prospetto n. 4 della tabella *B* di cui al precedente art. 1.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno approvati gli orari e i programmi per le materie d'insegnamento e le esercitazioni pratiche particolari alla specializzazione per «ottici».

Art. 4.

Alle istituzioni di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del R. decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038.

I contributi a carico dello Stato per le istituzioni stesse sono stabiliti nella misura indicata nella tabella *C*, annessa al presente decreto, vista e firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 5.

Le istituzioni, previste nei precedenti articoli 1, 2 e 3, hanno luogo a decorrere dal 1° ottobre 1942, fatta eccezione per la Regia scuola di magistero professionale per la donna in Roma, di cui al prospetto n. 5 dell'allegata tabella *B*, che è istituita a decorrere dal 1° ottobre 1945.

Art. 6.

A decorrere dal 1° ottobre 1945, sono soppresse le Regie scuole tecniche industriali di Bagnoli Irpino, Melfi e Moliterno. Sono in conseguenza soppressi i posti di ruolo delle Scuole stesse indicati nelle tabelle organiche approvate con i Regi decreti 23 settembre 1933, n. 2012 e 2052 e 24 luglio 1938, n. 1742.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ARANGIO RUIZ — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 384. — VENTURA

TABELLA A.
Prospetto n. 1.

Regie scuole tecniche commerciali istituite a decorrere dal 1° ottobre 1942

Numero d'ordine	SCUOLA	SEDE	N. dei corsi completi	Personale direttivo e insegnante					Segretario economo
				Direttore con insegnamento (1)	Cultura generale	Matematica, computisteria, calcolo mercantile e ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale	Scienze naturali, fisica e merceologia	Seconda lingua straniera	
1	Regia scuola tecnica commerciale « L. Vanvitelli »	Caserta	2	1	1	1	1	1	1
2	Regia scuola tecnica commerciale « F. Cavallotti »	Città di Castello	2	1	1	1	1	1	1
3	Regia scuola tecnica commerciale « L. da Vinci »	Empoli	2	1	1	1	1	1	1
4	Regia scuola tecnica commerciale « M. Nuti »	Fano	2	1	1	1	1	1	1
5	Regia scuola tecnica commerciale « Da Verrazzano »	Firenze	2	1	1	1	1	1	1
6	Regia scuola tecnica commerciale « Gentile da Foligno »	Foligno	2	1	1	1	1	1	1
7	Regia scuola tecnica commerciale « G. Marconi »	Lentini	2	1	1	1	1	1	1
8	Regia scuola tecnica commerciale « M. Nuccio »	Marsala	2	1	1	1	1	1	1
9	Regia scuola tecnica commerciale « R. Magiotti »	Montevarchi	2	1	1	1	1	1	1
10	Regia scuola tecnica commerciale « Vittorio Veneto »	Palermo	2	1	1	1	1	1	1
11	Regia scuola tecnica commerciale	Prato	2	1	1	1	1	1	1
12	Regia scuola tecnica commerciale « A. Bertola »	Rimini	2	1	1	1	1	1	1
13	Regia scuola tecnica commerciale « C. Moneta »	Roma	2	1	1	1	1	1	1
14	Regia scuola tecnica commerciale « G. Romano »	Roma	2	1	1	1	1	1	1
15	Regia scuola tecnica commerciale « M. Dionigi »	Roma	2	1	1	1	1	1	1
16	Regia scuola tecnica commerciale « Vittorino da Feltre »	Roma	2	1	1	1	1	1	1
17	Regia scuola tecnica commerciale « R. Motto »	Viareggio	2	1	1	1	1	1	1

(1) Il direttore ha l'obbligo d'impartire l'insegnamento in una delle cattedre della scuola tecnica. Quando la popolazione della scuola d'avviamento o complessivamente della scuola di avviamento o della scuola tecnica, superi 250 alunni, il direttore è esonerato dall'insegnamento. In tal caso una qualsiasi cattedra della scuola stessa, o eventualmente una cattedra di altra scuola dello stesso indirizzo, deve essere assegnata per incarico.

NB. — Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro, si provvederà alla determinazione dei posti da ricoprire con personale incaricato.

A ciascuna delle scuole indicate nel prospetto viene annessa l'esistente Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale dello stesso nome. Gli insegnanti di ruolo della scuola tecnica sono tenuti a completare l'orario nella scuola di avviamento annessa.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per la pubblica istruzione
ARANGIO RUIZ

Segue TABELLA *A*.
Prospetto n. 2.

Numero d'ordine	SCUOLA	SEDE	Numero dei corsi completi	Personale direttivo e insegnante					Personale non insegnante
				Direttore con insegnamento (1)	Cultura generale	Tecnica alberghiera	Prima lingua straniera	Seconda lingua straniera	Segretario economo
1	Regia scuola tecnica commerciale alberghiera	Chianciano	1	1	1	1	1	1	1

(1) Il direttore ha l'obbligo di impartire l'insegnamento in una delle cattedre della scuola tecnica. Quando la popolazione della scuola di avviamento o complessivamente della scuola di avviamento e della scuola tecnica, superi i 250 alunni, il direttore è esonerato dall'insegnamento. In tal caso una qualsiasi cattedra della scuola stessa, o eventualmente una cattedra di altra scuola dello stesso indirizzo deve essere assegnata per incarico.

NB. — Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro, si provvederà alla determinazione dei posti da ricoprire con personale incaricato.

Alla scuola viene annessa la già esistente Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale alberghiero. Gli insegnanti di ruolo della scuola tecnica sono tenuti a completare l'orario nella scuola di avviamento annessa.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per la pubblica istruzione
ARANGIO RUIZ

TABELLA *B*.
Prospetto n. 1.

Regi istituti di istruzione tecnica industriale istituiti a decorrere dal 1° ottobre 1942

Numero d'ordine	ISTITUTO	SEDE	Numero dei corsi preparatori	CORSO SUPERIORE										
				Numero dei corsi completi	Personale direttivo e insegnante							Personale non insegnante		
					Presidenza con insegnamento (1)	Lettere italiane e storia	Matematica e fisica	Meccanica, macchine, laboratorio di macchine	Disegno	Elettrotecnica e laboratorio di misure elettriche	Tecnologia meccanica e laboratorio tecnologico	Tecnico di gruppo *B* (2)	Tecnico di gruppo *C* (3)	Amministrat. di gruppo *B* (4)
1	R. Istituto tecnico industriale per meccanici elettricisti	Cosenza	2	1	1	1	1	1	1	1	1	5	2	1

(1) Il preside ha l'obbligo di impartire l'insegnamento in una delle cattedre di materie tecniche. La cattedra non deve essere ricoperta con personale di ruolo quando l'insegnamento non viene impartito dal preside. — (2) I posti previsti sono quelli di assistenti e di capofficina. — (3) I posti previsti sono quelli di sottocapi officina. — (4) Il posto previsto è quello di segretario economo.

NB. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo, le materie delle cattedre indicate nel prospetto potranno essere, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro, modificate in relazione alle esigenze dell'Istituto. Con analogo decreto sarà provveduto alla specificazione o alla variazione delle qualifiche del personale tecnico e saranno altresì determinati i posti da ricoprire con personale incaricato.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per la pubblica istruzione
ARANGIO RUIZ

Segue TABELLA *B.*
Prospetto n. 2.

Numero d'ordine	SEDE	INDIRIZZO SPECIALIZZATO ISTITUITO	Posti di ruolo creati con la istituzione dell'indirizzo specializzato			OSSERVAZIONI
			Personale insegnante		Personale non insegnante	
			Aerotecnica, costruzioni aeronautiche e disegno di costruzioni aeronautiche	Tecnologia meccanica, e laboratorio tecnologico	Tecnico di gruppo B (1)	
1	Fermo	« Costruttori aeronautici » presso il Regio istituto tecnico industriale (un corso completo).	1	1	3	I posti di ruolo a fianco indicati sono aggiunti a quelli previsti dalla tabella organica del Regio istituto, approvata con R. decreto 24 agosto 1933, n. 2177.

(1) I posti previsti sono quelli di assistente e di capofficina.

NB. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo, le materie delle cattedre indicate nel prospetto potranno essere modificate, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro, in relazione alle particolari esigenze dell'indirizzo specializzato. Con analogo decreto sarà provveduto alla specializzazione o alla variazione delle qualifiche del personale tecnico e saranno altresì determinati i posti da ricoprire con personale incaricato.

Visto d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno.

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per la pubblica istruzione
ARANGIO RUIZ

Segue TABELLA *B.*
Prospetto n. 3.

Numero d'ordine	SCUOLA	SEDE	Numero dei corsi completi	Personale direttivo e insegnante						Personale non insegnante		
				Direttore con insegnamento	Cultura generale	Meccanica e macchine. Disegno professionale (1)	Tecnologia (per meccanici). Laboratorio tecnologico (1)	Materie scientifiche (1)	Materie tecniche (1)	Tecnico di gruppo B (2)	Tecnico di gruppo C (3)	Amministrativo di gruppo B (4)
1	Regia scuola tecnica industriale per il sughero « N. Ferracciu »	Calangianus (*a*)	1	1	1	—	—	1	1	1	1	1
2	Regia scuola tecnica industriale per meccanici « B. Ricci »	Firenze (*a*)	2	1	1	1	1	—	—	2	1	1
3	Regia scuola tecnica industriale per meccanici (Via Tanucci)	Napoli (*a*)	2	1	1	1	1	—	—	2	1	1
4	Regia scuola tecnica industriale per meccanici « A. Leone »	Nola (*a*)	2	1	1	1	1	—	—	2	1	1
5	Regia scuola tecnica industriale per meccanici	Pomigliano d'Arco (*b*)	1	1	1	1	1	—	—	2	1	1
6	Regia scuola tecnica industriale per meccanici	Ravenna (*a*)	1	1	1	1	1	—	—	2	1	1

Segue TABELLA *B*.
Segue Prospetto n. 3.

Numero d'ordine	SCUOLA	SEDE	Numero dei corsi completi	Personale direttivo e insegnante						Personale non insegnante		
				Direttore con insegnamento	Cultura generale	Meccanica e macchine, Disegno professionale (1)	Tecnologia (per meccanici), Laboratorio tecnologico (1)	Materie scientifiche (1)	Materie tecniche (1)	Tecnico di gruppo *B* (2)	Tecnico di gruppo *C* (3)	Amministrativo di gruppo *B* (4)
7	Regia scuola tecnica industriale per meccanici « A. Locatelli »	Roma - Tormarancia (*a*)	2	1	1	1	1	—	—	2	1	1
8	Regia scuola tecnica industriale per meccanici « Duca degli Abruzzi »	Rosignano marittima (*a*)	2	1	1	1	1	—	—	2	1	1

(1) Il direttore ha l'obbligo di impartire l'insegnamento in una di queste cattedre. Quando la popolazione scolastica dell'annessa scuola di avviamento, o complessivamente della scuola di avviamento e della scuola tecnica superi i 250 alunni, il direttore è esonerato dall'insegnamento. In tal caso una qualsiasi cattedra della stessa scuola o eventualmente una cattedra di altra scuola dello stesso indirizzo, deve essere assegnata per incarico. — (2) I posti previsti sono quelli di capofficina. — (3) I posti previsti sono quelli di sottocapofficina. — (4) Il posto previsto è quello di segretario economo.

NB. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo, le materie delle cattedre indicate ne prospetto potranno essere, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro modificate in relazione alle particolari esigenze delle singole scuole. Con analogo decreto sarà provveduto alla determinazione o alla variazione delle qualifiche del personale tecnico e saranno altresì determinati i posti da ricoprire con personale incaricato.

(*a*) Alla scuola è annessa la già esistente Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale dello stesso nome.

(*b*) Alla scuola è annessa la Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale istituita a decorrere dal 1° ottobre 1942.

Gli insegnanti di ruolo della scuola tecnica sono tenuti a completare l'orario nella scuola di avviamento annessa.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per la pubblica istruzione
ARANGIO RUIZ

Segue TABELLA *B*.
Prospetto n. 4.

SCUOLA	SEDE	N. dei corsi completi	Personale direttivo e insegnante						Personale non insegnante			*Osservazioni*
			Direttore con insegnamento	Cultura generale	Meccanica e macchine, disegno professionale (1)	Tecnologia e laboratorio tecnologico (1)	Ottica e laboratorio di misure ottiche (1)	Scenze applicate, disegno e lavorazioni ottiche (1)	Tecnico di gruppo *B* (2)	Tecnico di gruppo C (3)	Amministrativo di gruppo *B* (4)	
Regia scuola tecnica industriale per meccanici e per ottici « I. Oliveti ».	Roma	3	1	1	1	1	1	1	3	3	1	La presente tabella organica sostituisce que la annessa al R. decreto 4 luglio 1941, n. 1073.

(1) Il direttore ha l'obbligo di impartire l'insegnamento in una di queste cattedre. Quando la popolazione scolastica della scuola di avviamento annessa, o complessivamente della scuola di avviamento e della scuola tecnica, superi i 250 alunni, il direttore è esonerato dall'insegnamento. In tal caso una qualsiasi cattedra della scuola stessa, o eventualmente una cattedra di altra scuola dello stesso indirizzo deve essere assegnata per incarico. — (2) I posti previsti sono quelli di capofficina. — (3) I posti previsti sono quelli di sottocapofficina. — (4) Il posto previsto è quello di segretario economo.

NB. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo, le materie delle cattedre indicate nel prospetto potranno essere, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro, modificate in relazione alle particolari esigenze della scuola. Con analogo decreto sarà provveduto alla specificazione o alla variazione delle qualifiche del personale tecnico e saranno altresì determinati i posti da ricoprire con personale incaricato.

Alla scuola è annessa la già esistente Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale dello stesso nome. Gli insegnanti di ruolo della scuola tecnica sono tenuti a completare l'orario nella detta scuola di avviamento.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per la pubblica istruzione
ARANGIO RUIZ

Segue TABELLA *B.*
Prospetto n. 5.

Numero d'ordine	SCUOLA	SEDE	Scuola di magistero professionale per la donna con sezioni per lavori femminili e per l'economia domestica		Scuola professionale femminile								Osservazioni
						Personale insegnante					Personale non insegnante		
			Numero dei corsi completi	Presidenza senza insegnamento	Numero dei corsi completi	Cultura generale	Economia domestica ed esercitazioni. Igiene	Disegno Nozioni di storia dell'Arte	Matematica e nozioni di contabilità Scienze naturali e merceologia	Scienze naturali e merceologia	Tecnico di gruppo *B* (1)	Amministrativo di gruppo *B* (2)	
1	Regia scuola di magistero professionale per la donna (con annessa scuola professionale femminile)	Cortona	2	1	1	1	1	1	1	—	4	1	
2	Regia scuola di magistero professionale per la donna (con annessa scuola professionale femminile e scuola di avviamento industriale femminile già esistenti)	Pisa	2	1	2	1	1	1	—	1	4	1	La tabella organica della scuola professionale femminile sostituisce quella annessa al R. decreto 21 giugno 1942, numero 970 (*a*).
3	Regia scuola di magistero professionale per la donna (con annessa scuola professionale femminile)	Roma	2	1	1	1	1	1	1	—	4	1	

(1) I posti previsti sono quelli di maestra di laboratorio. — (2) Il posto previsto è quello di segretario economo.

NB. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo, le materie delle cattedre indicate nel prospetto potranno essere, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro, modificate in relazione alle particolari esigenze delle singole scuole. Con analogo decreto sarà provveduto alla specificazione o alla variazione delle qualifiche del personale tecnico e saranno altresì determinati i posti da ricoprire con personale incaricato.

(*a*) Gli insegnanti di ruolo della scuola professionale femminile sono tenuti a completare l'orario nella scuola di avviamento annessa.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per la pubblica istruzione
ARANGIO RUIZ

Segue TABELLA *B.*
Prospetto n. 6.

Numero d'ordine	SCUOLA	SEDE	N. dei corsi completi	Personale direttivo e insegnante						Personale non insegnante	
				Direzione con insegnamento (1)	Cultura generale	Economia domestica ed esercitazioni Igiene	Disegno Nozioni di storia dell'arte	Matematica e nozioni di contabilità Scienze naturali e merceologia	Scienze naturali e merceologia	Tecnico di gruppo *B* (2)	Amministrativo di gruppo *B* (3)
1	Regia scuola professionale femminile	Arezzo	1	1	1	1	1	1	—	4	1
2	Regia scuola professionale femminile	Perugia	1	1	1	1	1	1	—	4	1
3	Regia scuola professionale femminile	Roma - Garbatella	2	1	1	1	1	—	1	4	1

(1) La direttrice ha l'obbligo di impartire l'insegnamento in una delle cattedre della scuola. Quando la popolazione scolastica della scuola di avviamento annessa, o complessivamente della scuola di avviamento e della scuola professionale femminile, superi le 250 alunne, la direttrice è esonerata dall'insegnamento. In tal caso una qualsiasi cattedra della scuola stessa, o eventualmente una cattedra di altra scuola professionale femminile, deve essere assegnata per incarico. — (2) I posti previsti sono quelli di maestra di laboratorio. — (3) Il posto previsto è quello di segretario economo.

NB. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo, le materie delle cattedre indicate nel prospetto potranno essere, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro, modificate in relazione alle particolari esigenze delle singole scuole. Con analogo decreto sarà provveduto alla specificazione o alla variazione delle qualifiche del personale tecnico e saranno altresì determinati i posti da ricoprire con personale incaricato.

A ciascuna scuola indicata nel prospetto viene annessa la già esistente Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale femminile.

Gli insegnanti di ruolo della scuola professionale sono tenuti a completare l'orario nella scuola di avviamento annessa.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per la pubblica istruzione
ARANGIO RUIZ

TABELLA C.

Prospetto dei contributi per il funzionamento delle Regie scuole e dei Regi istituti di istruzione tecnica istituiti a decorrere dal 1° ottobre 1942

ISTITUTO O SCUOLA	Contributo annuo dello Stato
Istruzione tecnica commerciale.	
Regia Scuola tecnica commerciale « L. Vanvitelli » di Caserta	135.000
Regia scuola tecnica commerciale F. Cavallotti » di Città di Castello	135.000
Regia scuola tecnica commerciale « L. da Vinci » di Empoli	135.000
Regia scuola tecnica commerciale « M. Nuti » di Fano	135.000
Regia scuola tecnica commerciale « Da Verrazzano » di Firenze	135.000
Regia scuola tecnica commerciale Gentile da Foligno» di Foligno	135.000
Regia scuola tecnica commerciale « G. Marconi » di Lentini	135.000
Regia scuola tecnica commerciale M. Nuccio » di Marsala	135.000
Regia scuola tecnica commerciale « R. Magiotti » di Montevarchi	135.000
Regia scuola tecnica commerciale « Vittorio Veneto » di Palermo	135.000
Regia scuola tecnica commerciale di Prato	135.000
Regia scuola tecnica commerciale « A. Bertola » di Rimini	135.000
Regia scuola tecnica commerciale « C. Moneta di Roma	135.000
Regia scuola tecnica commerciale « G. Romano » di Roma	135.000
Regia scuola tecnica commerciale « M. Dionigi » di Roma	135.000
Regia scuola tecnica commerciale « V. da Feltre » di Roma	135.000
Regia scuola tecnica commerciale « R. Motto » di Viareggio	135.000
Regia scuola tecnica commerciale alberghiera di Chianciano	130.000
Istruzione tecnica industriale.	
Regio istituto tecnico industriale per meccanici elettricisti di Cosenza	670.000
Regia scuola tecnica industriale per il sughero « N. Ferracciu » di Calangianus	230.000

Segue TABELLA C.

ISTITUTO O SCUOLA	Contributo annuo dello Stato
Regia scuola tecnica industriale per meccanici « B. Ricci » di Firenze	340.000
Regia scuola tecnica industriale per meccanici di Napoli (Via Tanucci)	340.000
Regia scuola tecnica industriale per meccanici « A. Leone » di Nola	340.000
Regia scuola tecnica industriale per meccanici di Pomigliano d'Arco	310.000
Regia scuola tecnica industriale per meccanici di Ravenna	310.000
Regia scuola tecnica industriale per meccanici « A. Locatelli » di Roma-Tormarancia	340.000
Regia scuola tecnica industriale per meccanici Duca degli Abruzzi » di Rosignano Marittimo	340.000
Regia scuola di magistero professionale per la donna di Cortona	400.000
Regia scuola di magistero professionale per la donna di Pisa.	(1) 160.000
Regia scuola di magistero professionale per la donna di Roma	400.000
Regia scuola professionale femminile di Arezzo	235.000
Regia scuola professionale femminile di Perugia	235.000
Regia scuola professionale femminile di Roma — Garbatella	260.000
Sezione « costruttori aeronautici » presso il Regio istituto tecnico industriale di Fermo	(2) 260.000
Sezione « ottici » presso la Regia scuola tecnica industriale « I. Olivetti » di Roma	(3) 190.000

(1) Contributo per la scuola di magistero professionale di nuova istituzione.
(2) Contributo per la sezione costruttori aeronautici » di nuova istituzione.
(3) Contributo per la sezione « ottici » di nuova istituzione.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per la pubblica istruzione
ARANGIO RUIZ

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 agosto 1946.

Convalida delle deliberazioni relative alla carriera e alla cessazione dal servizio di alcuni dipendenti degli Istituti ospitalieri di Verona.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Viste le seguenti deliberazioni commissariali dell'amministrazione degli Istituti ospitalieri di Verona:

a) deliberazione 2 settembre 1944, n. 373, concernente la promozione del rag. Guglielmo Gallarotti a ragioniere capo;

b) deliberazione 2 settembre 1944, n. 370, concernente la promozione degli applicati Annichini Olga e Leopardi Mario dalla 2ª alla 1ª classe;

c) deliberazione 15 dicembre 1944, n. 506, recante modifiche al trattamento giuridico ed economico per il posto di capo sezione spedalità;

d) deliberazione 2 settembre 1944, n. 371, concernente la promozione dell'inserviente Rossi Giuseppe al grado di portiere fattorino;

e) deliberazione 6 aprile 1945, n. 127, relativa al collocamento a riposo del prof. Francesco Panini, dirigente della farmacia ospitaliera;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto l'art. 2 del detto decreto, il quale stabilisce che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati dal sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Visto il successivo art. 3 il quale dispone che i provvedimenti stessi possono essere dichiarati validi con decreto motivato, dal Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del ricordato decreto legislativo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 18 ottobre 1944;

Visto l'art. 9 del citato decreto legislativo in base al quale, per i territori successivamente trasferiti all'amministrazione del Governo italiano i termini decorrono dalla data del trasferimento;

Considerato che la provincia di Verona fu restituita all'Amministrazione italiana con decorrenza dal 1° gennaio 1946;

Visto il rapporto del Prefetto di Verona;

Considerato che sussistono tuttora i motivi in base ai quali furono adottati, nell'interesse degli Istituti ospitalieri, i provvedimenti surriferiti;

Ritenuto che, pertanto, le citate deliberazioni possano essere convalidate;

Decreta:

Sono convalidate le suddette deliberazioni, relative alla carriera e alla cessazione dal servizio di alcuni dipendenti degli Istituti ospitalieri di Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1946

p. *Il Ministro*: Corsi

(2835)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1946.

Aumento dell'aggio per la vendita delle carte valori postali.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
ED IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 240 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima) approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto Ministeriale 25 marzo 1945, col quale l'aggio per la vendita e rivendita di carte valori postali venne fissato nella misura del due per cento;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Riconosciuta l'opportunità di aumentare la misura predetta;

Decreta:

L'aggio spettante ai rivenditori secondari delle carte valori postali è fissato nella misura del due e mezzo per cento.

L'aggio sull'importo delle forniture di carte valori effettuate dalle Casse provinciali delle poste ai ricevitori postali è stabilito nella misura del tre per cento, comprensivo di quello da essi dovuto ai rivenditori secondari, per le carte valori a questi cedute per la rivendita.

La misura dell'aggio di cui ai precedenti commi avrà effetto dagli acquisti o dalle forniture effettuati dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle Provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato, essa avrà effetto dal giorno in cui venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo, o, in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1946

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
Scelba

Il Ministro per il tesoro
Corbino

Il Ministro per le finanze
Scoccimarro

(2878)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1946.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Varese.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Decreta:

Il sig. Pietro Boglio è nominato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Varese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1946

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(2818)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1946.

Sostituzione del delegato della Compagnia fondiaria regionale in liquidazione di Milano presso l'Ufficio speciale per il servizio delle obbligazioni della Compagnia reale delle ferrovie sarde, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 1° settembre 1939, numero 141657, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1939, registro n. 13 Finanze, foglio n. 368 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 29 settembre 1939, col quale ai sensi del regio decreto dell'11 novembre 1929, si riconosceva quale delegato preposto alla direzione dell'Ufficio speciale per il servizio delle obbligazioni della Compagnia reale delle ferrovie sarde, il rag. Luigi D'Ardia Caracciolo in sostituzione del comandante Edoardo Gayo;

Ritenuto che la Compagnia fondiaria regionale, in liquidazione speciale, con sede in Milano, piazza Castello n. 16, nella quale venne incorporata la suddetta Compagnia reale delle ferrovie sarde, con istanza del 6 maggio 1946 (a firma del prof. Agostino Lanzillo, uno dei commissari liquidatori di detta Compagnia) confermata con successiva istanza del 12 giugno 1946 a firma dell'altro commissario prof. Ettore Moiraghi (in sostituzione del Collegio dei liquidatori sciolto e decaduto giusta decreto Ministeriale del 2 maggio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 16 maggio 1946) propone di chiedere, per economia di spesa, di sostituire il predetto rag. D'Ardia col dott. Pietro Poma fu Giuseppe, direttore della « Fiduciaria mobiliare e immobiliare », società per azioni, il quale verrebbe retribuito in misura molto minore avendo la possibilità di attendere ad altri incarichi;

Considerato che, giusta quanto viene dichiarato dalla S. A. Compagnia fondiaria regionale in liquidazione speciale con foglio del 23 luglio 1946, in caso di assenzo o d'impedimento del dott. Poma lo stesso sarà sostituito interinalmente ad ogni effetto dall'unico commissario liquidatore prof. Ettore Moiraghi;

Ritenuto che la stessa Compagnia fondiaria, a mezzo del suo commissario liquidatore prof. Moiraghi assicura che, nonostante la sostituzione di cui sopra, sarà mantenuta la continuità e regolarità del funzionamento dell'Ufficio speciale anzicennato;

Decreta:

In accoglimento della richiesta fatta dalla Compagnia fondiaria regionale in liquidazione speciale, è riconosciuto, quale delegato preposto alla direzione dell'Ufficio speciale per il servizio delle obbligazioni della Compagnia reale delle ferrovie sarde con sede in Roma a via dei Sabini n. 7, il dott. Pietro Poma fu Giuseppe in sostituzione del rag. D'Ardia Luigi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1946

Il Ministro: CORBINO

(2860)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1946.

Ritorno in sede della pretura di Pontedera (Corte d'appello di Firenze).

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
D'INTESA CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 10 maggio 1943, n. 360
Visto il regio decreto-legge 13 marzo 1944, n. 78;

Decreta:

Art. 1.

La pretura di Pontedera, trasferita temporaneamente nel comune di Ponsacco, ritorna nel comune di Pontedera.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed andrà in vigore il decimo giorno successivo alla pubblicazione stessa.

Roma, addì 16 agosto 1946

Il Ministro per la grazia e giustizia
GULLO

Il Ministro per l'interno
DE GASPERI

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

(2862)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1946.

Convalida dei provvedimenti riguardanti la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio del personale dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Viste le lettere numeri 8509, 8611, 9384 e 9391 rispettivamente del 1° febbraio, 2 febbraio, 8 giugno e 10 giugno 1946, con le quali il commissario straordinario

dell'Istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria propone la convalida dei provvedimenti adottati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana concernenti la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio del personale indicato nelle lettere medesime;

Considerato che ai provvedimenti suddetti furono estranee influenze di carattere politico essendo stati i medesimi determinati esclusivamente da esigenze amministrative dell'ente;

Decreta:

Sono convalidati, alla data in cui furono effettivamente adottati, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, i provvedimenti concernenti la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio del personale dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria indicato nelle lettere numeri 8509, 8611, 9384 e 9391 rispettivamente del 1° febbraio 2 febbraio, 8 giugno e 10 giugno 1946 del commissario straordinario di detto Istituto.

Roma, addì 29 agosto 1946

Il Ministro: D'ARAGONA

(2816)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1946.

Convalida dei provvedimenti di cessazione dal servizio del personale dell'Ente assistenziale utenti motori agricoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Vista la deliberazione n. 8 del 30 gennaio 1945, con la quale il commissario straordinario dell'Ente assistenziale utenti motori agricoli propone la convalida dei provvedimenti adottati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, concernenti la cessazione dal servizio del personale indicato nella deliberazione medesima;

Considerato che ai provvedimenti suddetti furono estranee infuenze di carattere politico essendo stati i medesimi determinati esclusivamente da esigenze amministrative dell'Ente;

Decreta:

Sono convalidati, alla data in cui furono effettivamente adottati, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, i provvedimenti concernenti la cessazione dal servizio del personale dell'Ente assistenziale utenti motori agricoli, indicati nella deliberazione n. 8 del 30 gennaio 1945 del commissario straordinario di detto Ente.

Roma, addì 29 agosto 1946

Il Ministro: D'ARAGONA

(2859)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1946.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Calabria, con sede in Cosenza, ad aprire una propria dipendenza in Cinquefrondi (Reggio Calabria).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Calabria, con sede in Cosenza;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Calabria, con sede in Cosenza, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Cinquefrondi (Reggio Calabria).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1946

(2865) *Il Ministro*: CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1946.

Autorizzazione a firmare i documenti relativi agli Accordi di Bretton Woods sulla partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale e alla Banca per la ricostruzione e lo sviluppo.

IL MINISTRO PER IL TESORO
D'INTESA CON
I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI
E PER LE FINANZE

Decreta:

Art. 1.

L'Ambasciatore d'Italia in Washington o, in caso di sua assenza o impedimento, il consigliere della Ambasciata, sono autorizzati a firmare i documento relativi all'accettazione degli impegni derivanti dalla partecipazione dell'Italia al Fondo monetario internazionale e alla Banca per la ricostruzione e lo sviluppo, previsti dagli Accordi di Bretton Woods.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1946

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

(2877)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1946.
Divieto dell'esercizio venatorio sui fondi già facenti parte della riserva di caccia « Privano ».

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti i decreti Ministeriali 10 agosto 1931 e 11 agosto 1939 con i quali veniva disposta al nome del Consorzio rappresentato dal dott. Alessandro Franchi e dalla signora Badino Giuditta, la concessione di riserva di caccia sui fondi denominati « Privano », siti in comune di Bagnaria d'Arsa e dell'estensione di ha. 249;

Visto il decreto Ministeriale 12 luglio 1941, col quale, in vista della circostanza che alcuni fondi incorporati in detta riserva ricadevano nella zona faunistica delle Alpi, la concessione stessa veniva rinnovata, fino al 1° gennaio 1950, limitatamente ai fondi di esclusiva proprietà della signora Giuditta Badino, dell'estensione di ha. 187;

Ritenuto che detta estromissione di fondi e particolarmente di quelli posti a sud-est della concessione, della superficie di ha. 13 circa, ha determinato seri inconvenienti nel funzionamento della riserva stessa;

Visti gli esposti in data 1° marzo 1946 e 17 aprile 1946 prodotti, a mezzo del proprio legale, dalla suddetta signora Giuditta Badino, intesi ad ottenere la reinclusione nella riserva di detta zona della superficie di ha. 13 circa o, quantomeno, il divieto di caccia, nella zona stessa, fino a nuovo ordine;

Vista la nota del Comitato provinciale della caccia di Udine in data 25 luglio 1946, n. 32/46;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408, che esonera il Ministro per l'agricoltura e le foreste dal sentire il Consiglio dell'agricoltura per i provvedimenti del genere;

Decreta:

Nei fondi dell'estensione di ha. 13 circa, posti a sud-est della riserva di caccia denominata « Privano », già estromessi dalla riserva stessa con decreto Ministeriale 12 luglio 1941, è vietato, fino a nuova disposizione, l'esercizio venatorio.

Il Comitato provinciale della caccia di Udine provvederà, nel modo che riterrà più opportuno, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Roma, addì 17 settembre 1946

(2844) *Il Ministro*: SEGNI

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1946.
Elenco dei Comuni ricostituiti ai quali sono stati assegnati segretari dal grado 4° al grado 8°.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visti i decreti legislativi luogotenenziali, con i quali sono stati ricostituiti i Comuni sottoindicati;

Vista la lettera del 26 agosto 1946, n. 12733, con la quale l'Istituto centrale di statistica fornisce i dati relativi all'entità numerica della popolazione nei Comuni anzidetti, accertati al 31 dicembre 1941;

Visto l'art. 1 sub. 176 della legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Decreta:

E' approvato il seguente elenco dei Comuni ricostituiti ai sensi della legge, ai quali sono stati assegnati segretari dal grado 4° all'8° in conformità alla tabella *A*, annessa alla citata legge 27 giugno 1942, n. 851:

N. d'ord.	Comune	Provincia	Popolazione
	GRADO 4° — *Segretario capo di 2ª classe*		
1	Aversa	Caserta	27936
2	Montebelluna	Treviso	17562
3	Marcianise	Caserta	19318
4	Riposto (1)	Catania	11673
	GRADO 6° — *Segretario di 1ª classe*		
1	Asolo (2)	Treviso	6839
2	Lusciano	Caserta	5679
3	Pieve di Soligo	Treviso	5810
4	Roccarainola	Napoli	4365
	GRADO 7° — *Segretario di 2ª classe*		
1	Abbasanta	Cagliari	1950
2	Caerano S. Marco	Treviso	3503
3	Capodrise	Caserta	3964
4	Carinaro	Caserta	2619
5	Casamarciano	Napoli	1684
6	Favria	Torino	2425
7	Gricignano di Aversa	Caserta	2673
8	Monesiglio	Cuneo	2308
9	Monfumo	Treviso	1735
10	Montechiaro d'Acqui	Alessandria	1087
11	Oglianico	Torino	1047
12	Prunetto	Cuneo	1284
13	Refrontolo	Treviso	2200
14	Suni	Nuoro	1864
15	Tufino	Napoli	2677
	GRADO 8° — *Segretario di 3ª classe*		
1	Alzano Scrivia	Alessandria	460
2	Civezza	Imperia	485
3	Crissolo	Cuneo	755
4	Dernice	Alessandria	633
5	Gaiola	Cuneo	514
6	Flussio	Nuoro	717
7	Moiola	Cuneo	595
8	Molino Alzano	Alessandria	910
9	Norbello	Cagliari	986
10	Ortana	Cuneo	660
11	Sàgama	Nuoro	311
12	San Lorenzo al Mare	Imperia	573
13	Tinnura	Nuoro	311

(1) A rettifica del decreto Ministeriale 6 giugno 1946, n. 3723, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1946, n. 135.

(2) A rettifica del decreto Ministeriale 17 luglio 1946, numero pari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 agosto 1946 n. 172, in seguito al distacco della frazione di Monfumo, ricostituito a Comune.

Roma, addì 20 settembre 1946

p. *Il Ministro*: VICEDOMINI

(2880)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1946.

Cessazione dalla carica del commissario del Consorzio lombardo per la tutela della pesca e nomina del presidente dell'Ente medesimo.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 55 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, nel testo modificato dal R. decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183;

Vista l'ordinanza del Governo Militare Alleato per la Lombardia n. 241, in data 13 agosto 1945, con la quale il sig. avv. Carozzi Catullo veniva nominato commissario del Consorzio lombardo per la tutela della pesca, con sede in Milano;

Ritenuta l'opportunità di porre termine alla gestione commissariale e di procedere alla nomina del presidente del Consorzio predetto;

Vista la nota n. 7382 in data 20 marzo 1946 con la quale il Prefetto di Milano comunica che nulla osta che venga nominato presidente del Consorzio stesso il dott. Medri Osvaldo;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Carozzi Catullo cessa, a decorrere dalla data del presente decreto, dalla carica di commissario del Consorzio lombardo per la tutela della pesca.

Art. 2.

Dalla stessa data il dott. Medri Osvaldo è nominato presidente del Consorzio lombardo per la tutela della pesca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 maggio 1946

Il Ministro: GULLO

(2879)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI TRASPORTI

ISPETTORATO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Diffida per smarrimento di mandato

Si notifica lo smarrimento del mandato diretto di pagamento n. 2, cap. 104, esercizio 1943-44 bilancio Comunicazioni, emesso sulla Tesoreria di Aosta il 13 agosto 1943, per L. 6.845 nette, a favore della Società servizi canavesani di Ivrea, a titolo di seconda rata di contributo per trasformazione a gassogeno di un autobus. Tale mandato rimasto inestinto alla chiusura del predetto esercizio fu trasportato all'esercizio successivo (1944-45) col n. 14, cap. 92, bilancio stesso Ministero.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà al rinnovo del mandato stesso.

Roma, addì 23 settembre 1946

Il Direttore generale.

(2892)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Lischeto (Pisa)

La zona di Lischeto (Pisa), della estensione di ettari 900 circa, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1949-50.

Confini:

a sud, da Citerna, lungo la strada provinciale Volterra-Pisa, fino al bivio con la nuova strada del Consorzio di bonifica;

ad ovest, dall'inizio di detta strada, lungo il margine destro, fino all'incrocio con la carraia che porta al podere « Casa al Testo » in prossimità di quota 293;

a nord, da detta strada al botro posto a nord della casa colonica « Casa al Testo » fino alla confluenza col torrente « Alpino » (quota 101) e di qui fino alla curva di livello 175 a sud di quota 195. Da detta curva, incontrando la carraia che conduce al podere Ulivello fino a congiungersi con la curva di livello 150. Da questo punto fino al botro delle Pianacce e lungo il botro stesso fino a quota 117. Di qui da una linea passante da quota 237 al botro di Persignano nei pressi di quota 126. Da questo botro da una linea passante per quota 192 (presso la casa colonica « Persignanone ») a quota 243;

ad est, da quota 243 (presso il podere Persignano di Sotto) a quota 212 fino a quota 268 (ad ovest del podere « La Grotta »). Di qui a botro delle Balze. Da questo botro (quota 150) a Citerna.

Il decreto Ministeriale 14 agosto 1942, con il quale è stato vietato, fino a nuova disposizione, l'esercizio venatorio nella zona della provincia di Pisa, denominata Lischeto, della superficie di ettari 450, è revocato.

Il Comitato provinciale della caccia di Pisa provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Roma, addì 18 settembre 1946

Il Ministro: SEGNI

(2872)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 16.

In conformità dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della ricevuta mod. 168-T, n. 44, rilasciata il 13 agosto 1943 dalla Tesoreria provinciale di Pesaro, a favore di Taranini Antonio, viale Trieste n. 48, Pesaro, per il deposito di L. 1500 di buoni del Tesoro novennali 4% 1951, presentati per operazioni.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano notificate opposizioni, si provvederà alla consegna dei titoli rappresentati dalla predetta ricevuta a chi di ragione, senza ritiro della ricevuta medesima, la quale dovrà ritenersi di nessun valore.

Roma, addì 20 settembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(2893)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 24 settembre 1946 - N. 198

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	91,20
Id. 3,50 % 1902	84,60
Id. 3 % lordo	71,50
Id. 5 % 1935	96,225
Redimibile 3,50 % 1934	79,30
Id. 5 % 1936	96,55
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,075
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,175
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97,075
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,05
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97,05
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,75
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,275
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	97,325
Id. 5 % convertiti 1951	96,95

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario governativo dell'Istituto autonomo per le case popolari di Enna

Con decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 5193, in data 14 settembre 1946, l'ing. Maria Bartolomeo è stato nominato commissario governativo dell'Istituto autonomo per le case popolari di Enna, per la durata di mesi tre, dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2881)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Modena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 7 agosto p.p. è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Modena, di un mutuo di L. 26.170.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini della integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(2882)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Bologna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 27 agosto p.p. è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Bologna, di un mutuo di L. 38.260.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini della integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(2883)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Firenze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 27 agosto p.p. è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Firenze, di un mutuo di L. 3.140.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini della integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(2884)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Mantova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 8 agosto p.p. è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Mantova, di un mutuo di L. 7.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini della integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(2885)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.